

6. Il diritto allo studio

di *Gaia Patarini* e *Federica Sammali**

ORCID 0009-0001-2808-2912

ORCID 0009-0006-7984-1540

DOI: 10.54103/milanoup.314.c811

6.1. Introduzione

Anche nel 2025 il diritto allo studio continua a rappresentare l'ambito nel quale si concentra il maggior numero di controversie relative ai diritti delle persone con disabilità. Il dato quantitativo appare particolarmente significativo (**oltre 700 provvedimenti**) e conferma una tendenza ormai strutturale: **la mancata attuazione delle misure necessarie a garantire l'inclusione scolastica continua a determinare un contenzioso diffuso e seriale, che coinvolge in modo trasversale scuole ed enti locali.**

Data la mole delle sentenze teoricamente rilevanti per questo filone, al fine di redigere in maniera chiara e coerente il presente capitolo del report, sono state selezionate e circoscritte quelle che sono parse le decisioni più rilevanti¹: in questo modo si è cercato di costruire un quadro il più chiaro possibile dei vari orientamenti, mettendo comunque in evidenza i principali contenuti delle 165 decisioni che sono specificamente qui analizzate.

In particolare, la trattazione è stata suddivisa per filoni tematici: in primo luogo le controversie in materia di diritto alle ore di sostegno, nell'ambito delle quali si è inserito il contenzioso campano; le controversie in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione; le controversie sul diritto al trasporto scolastico; infine, si è dedicato un paragrafo a ulteriori questioni rilevanti non rientranti nei precedenti filoni.

Come già evidenziato nel rapporto dello scorso anno, la giurisprudenza continua comunque a **ribadire con forza che il diritto all'inclusione scolastica costituisce un diritto fondamentale della persona con disabilità, strettamente connesso agli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., non comprimibile per ragioni organizzative o di bilancio.** Nonostante ciò, il numero di decisioni

* I §§ 6.2 e 6.3 sono stati redatti da Gaia Patarini; i §§ 6.4, 6.5 e 6.6 da Federica Sammali; il § 6.1 è frutto del lavoro congiunto delle due autrici.

1 Nello specifico: 45 decisioni per il § 6.2; 70 decisioni per il § 6.3; 38 decisioni per il § 6.4; 4 decisioni per il § 6.5; da ultimo, 8 decisioni per il § 6.6.

analizzate mostra come persistano diffuse prassi amministrative che incidono negativamente sull'effettività del diritto allo studio.

Come per la giurisprudenza del 2024, la parte più consistente del contenzioso ha riguardato la riduzione delle ore di sostegno didattico o di assistenza specialistica rispetto a quanto previsto nei Piani Educativi Individualizzati (PEI). In numerosissimi casi, le amministrazioni scolastiche o gli enti locali hanno assegnato un numero di ore inferiore rispetto a quello individuato dal GLO, giustificando tale scelta con esigenze di bilancio, carenze di organico o vincoli organizzativi.

Si tratta, **in numerosi casi (190), di controversie instaurate in sede cautelare** ai sensi dell'art. 700 c.p.c., circostanza che appare particolarmente significativa. Il frequente ricorso allo strumento cautelare dimostra infatti come le famiglie siano costrette ad agire con urgenza per evitare che il protrarsi della violazione comprometta irreversibilmente il percorso educativo e relazionale del minore con disabilità nel corso dell'anno scolastico.

Il fenomeno appare particolarmente allarmante in Campania, dove continua a registrarsi un numero eccezionalmente elevato di ricorsi e decisioni relative al diritto allo studio (441). Anche nel 2025, infatti, una parte molto consistente del contenzioso esaminato proviene dai tribunali campani, soprattutto dal Tribunale di Napoli e dal TAR Campania, sede di Napoli, sezioni II e IV.

Il dato conferma quanto già segnalato nel precedente rapporto: **nella Regione sembra essersi consolidata una vera e propria situazione emergenziale**, che induce le famiglie a rivolgersi sistematicamente all'autorità giudiziaria per ottenere prestazioni che dovrebbero invece essere garantite ordinariamente. I motivi di tale prassi non sono ancora noti, ma emerge chiaramente dalle pronunce dei giudici quanto la situazione risulti ormai paradossale: in alcuni casi, è l'amministrazione scolastica stessa a suggerire ai genitori di introdurre l'azione giurisdizionale per ottenere un incremento delle ore di sostegno mediante ricorso. Un suggerimento che, come è stato fatto notare dai giudici campani, conferma «l'illegittima “prassi” di assegnare le ore di sostegno secondo limiti astratti, privi di fondamento normativo, senza dare alcuna rilevanza alla situazione concreta dei minori disabili, inducendo i genitori ad agire in via giurisdizionale, essendo l'amministrazione resistente pienamente a conoscenza degli orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa (vista la mole di contenzioso rinvenibile in questa materia, con giudizi definiti in primo grado e non appellati)»².

Nell'analisi delle pronunce condotta in questo capitolo si è dunque deciso di dedicare un paragrafo a sé stante a tale parte del contenzioso.

2 TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 5 maggio 2025, n. 3613.

6.2. Sul diritto degli alunni con disabilità alle ore di sostegno

Sul tema del diritto degli alunni con disabilità alle ore di sostegno didattico, si sono registrate – escluse le pronunce dei Tribunali campani – poco meno di novanta pronunce di giudici ordinari e amministrativi.

In via preliminare e prima di entrare nel merito delle decisioni, vale la pena di ricordare il criterio di ripartizione della giurisdizione in questa materia.

Sul punto, il Tribunale di Roma, sez. XVIII civ., con ord. 18 aprile 2025, R.G. n. 10512 del 2025, pronunciandosi sul ricorso cautelare di una madre finalizzato a far cessare la condotta discriminatoria nei confronti della figlia minore con disabilità, con conseguente attribuzione dell'insegnante di sostegno per 25 ore settimanali come previsto dal PEI, ha chiarito che **sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando «il diritto dell'alunno con disabilità ad essere seguito da un insegnante di sostegno appare già pienamente conformato nella sua articolazione concreta**, senza che vi sia ancora per la pubblica amministrazione spazio discrezionale per ridurre gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile». Diversamente, **nel caso in cui «manchi un piano educativo individuale ovvero il piano educativo individuale non rechi l'indicazione delle ore di sostegno spettanti all'alunno**, la pubblica amministrazione non perde il residuo potere discrezionale e **la giurisdizione circa le eventuali controversie spetta al giudice amministrativo».**

Tale criterio è stato poi ribadito dal Trib. di Catanzaro, I sez. civ., ord. 21 maggio 2025, R.G. n. 1961 del 2022, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel ricorso proposto dai genitori di un minore con disabilità contro la riduzione delle ore di sostegno scolastico da 18 a 9 ore settimanali. I ricorrenti sostenevano che la diminuzione delle ore fosse illegittima e discriminatoria, chiedendo il ripristino del precedente monte ore e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha però ritenuto che **la controversia riguardasse la fase precedente all'attuazione del PEI, cioè la determinazione stessa del numero di ore previste nel piano educativo, materia riservata al giudice amministrativo**: «le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo; [...] le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del giudice ordinario». Secondo il giudice, i genitori contestavano il contenuto del PEI e non la mancata esecuzione di un piano già approvato; inoltre non era stata provata una successiva riduzione arbitraria delle ore da parte della scuola. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile davanti al giudice ordinario, con compensazione delle spese di lite³.

3 In termini analoghi v. Trib. Pavia, sez. III civ., ord. 16 febbraio 2025, R.G. n. 4097 del 2024.

La Corte di Cassazione civile, sez. III, con ord. 12 dicembre 2025, n. 32431, ha invece avuto modo di chiarire **i limiti del sindacato giurisdizionale in sede ordinaria**.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità si sono pronunciati sul ricorso del Ministero dell'Istruzione contro la decisione della Corte d'Appello di Trieste che aveva riconosciuto una condotta discriminatoria nei confronti di una minore con disabilità uditiva, condannando l'amministrazione a garantire un insegnante di sostegno esperto in LIS e al risarcimento del danno. La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero ecceduto i limiti della loro giurisdizione, sostituendosi all'amministrazione nelle scelte discrezionali relative alle modalità di sostegno scolastico. Infatti, la Corte d'Appello, nel dichiarare fondato il ricorso, aveva espressamente individuato le risorse professionali attuative del PEI «nel docente di sostegno, nei docenti titolari della classe e nell'educatrice del territorio». Il PEI aveva previsto invece soltanto la funzione di rinforzo comunicativo mediante LIS da assegnare ad una educatrice, e dunque a una figura professionale diversa dall'insegnante di sostegno. In questa prospettiva, la Cassazione ha ribadito che **«fa capo all'amministrazione scolastica, e ad essa soltanto, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, e ciò mediante formalizzazione del piano suddetto, una volta avvenuta la quale si determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso»**. **Soltanto qualora la condotta dell'amministrazione – che non appresti il sostegno predisposto nel PEI – si risolva nella contrazione del diritto dell'alunno con disabilità alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, si può parlare di discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario**.

Volgendo ora l'attenzione più propriamente ai contenuti della giurisprudenza del 2025 sulle ore di sostegno, sia i giudici di primo sia quelli di secondo grado hanno **consolidato in modo significativo gli ormai granitici principi** in materia di diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, qualificando la riduzione delle ore di sostegno previste dal PEI come forma di **discriminazione indiretta ai sensi della legge n. 67 del 2006**.

Come anticipato nell'introduzione del presente capitolo, in molti casi si è trattato di **ricorsi ex art. 700 c.p.c.**, cioè ricorsi cautelari diretti a far cessare immediatamente la condotta discriminatoria dell'Amministrazione scolastica e a ottenere la diretta assegnazione delle ore di sostegno previste nel PEI.

Così, il Trib. di Roma, sez. I civ., con ord. 18 febbraio 2025, R.G. n. 49509 del 2024, ha accolto il ricorso dei genitori di una minore con disabilità, rilevando che all'alunna erano state assegnate solo 18 delle 22 ore di sostegno previste dal

PEI. Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato alle amministrazioni convenute l'assegnazione delle 22 ore di sostegno previste dal PEI. Richiamando gli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., la legge n. 104 del 1992 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il giudice romano ha ribadito che **il diritto all'inclusione scolastica costituisce un «diritto fondamentale» e che «non esistono vincoli di bilancio»** che possano limitarne la tutela, affermando inoltre che **«la riduzione delle ore e la mancanza di specializzazione necessaria di una delle insegnanti integrano gli estremi di un trattamento discriminatorio»**⁴.

Anche altri tribunali ordinari hanno adottato orientamenti analoghi.

Il Trib. di Forlì, con ord. 26 marzo 2025, R.G. n. 268 del 2025, ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo con disabilità che contestavano l'assegnazione di 15 ore di sostegno settimanali, a fronte delle 18 ore previste dal PEI. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda, affermando che la riduzione delle ore di sostegno integra una **forma di discriminazione indiretta** ai sensi della l. n. 67 del 2006. In particolare, il giudice ha richiamato il principio secondo cui: **«la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico [...] e concretizza discriminazione indiretta»**. La sentenza ha inoltre ribadito la natura vincolante del PEI e delle determinazioni del GLO: **«una volta che il piano educativo individualizzato [...] abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico [...] l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale [...] capace di rimodulare o sacrificare [...] la misura di quel supporto integrativo»**, che deve garantire con l'assegnazione di personale docente specializzato, anche mediante posti in deroga, al fine di garantire «la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita». Accertati sia il *fumus* della condotta discriminatoria sia il *periculum in mora*, il giudice ha quindi ordinato alle amministrazioni resistenti di attribuire immediatamente allo studente le 18 ore settimanali di sostegno previste dal PEI e le ha condannate al pagamento delle spese di lite⁵.

Non sono poi mancate **decisioni pronunciate all'esito di giudizi ordinari instaurati ex l. n. 67 del 2006**.

4 Negli stessi identici termini cfr. Trib. Roma, sez. Diritti della persona e immigrazione, ord. 23 aprile 2025, R.G. n. 8705 del 2025, nonché la sopraccitata Trib. Roma, sez. XVIII civ., ord. 18 aprile 2025, R.G. n. 10512 del 2025, e ord. 5 febbraio 2025, R.G. n. 936 del 2025.

5 Cfr. anche Trib. Parma, sez. II, ord. 18 febbraio 2025, R.G. n. 3049 del 2024; Trib. Tivoli, sez. civ., ord. 12 marzo 2025, R.G. n. 240 del 2025; Trib. Vallo della Lucania, sez. civ., ord. 3 marzo 2025, R.G. n. 181 del 2025, e ord. 8 maggio 2025, R.G. n. 212 del 2025; Trib. Venezia, sez. II civ., ord. 17 gennaio 2025, R.G. n. 24513 del 2024; Trib. Catania, sez. I civ., ord. 27 giugno 2025, R.G. n. 14726 del 2019.

Gli orientamenti appena ricostruiti sono stati ripresi in termini analoghi dal Trib. di Brescia che, con sent. 23 aprile 2025, n. 1689, si è pronunciato sul ricorso ex artt. 2 e 3, l. 67 del 2006 dei genitori di una minore con disabilità grave contro il Ministero dell'Istruzione, per far accertare la condotta discriminatoria da questo tenuta ed ottenere il risarcimento del danno, a causa della mancata attuazione del PEI (11 ore di sostegno erogate in due anni scolastici, anziché le 22 individuate). Il Tribunale, dopo aver riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario – trattandosi in questo caso di diritto soggettivo all'attuazione del PEI già approvato – ha accolto il ricorso. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la sentenza ha ribadito che la **riduzione delle ore di sostegno presenta i caratteri di una discriminazione indiretta vietata dalla l. n. 67 del 2006, poiché preclude la piena partecipazione dell'alunno con disabilità alla vita scolastica**. Una volta accertata la violazione del diritto costituzionale all'istruzione, il giudice ha inoltre riconosciuto **il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale**. In particolare, il giudice ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nella sentenza n. 394 del 2023, per cui: **«nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex l. n. 104 del 1992 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico-relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria [...] trova il suo fondamento nel c.d. "danno conseguenza" ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con "pari armi" rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno**». Così concludendo, il Tribunale ha liquidato equitativamente il danno, riducendolo del 50% in ragione delle ore comunque garantite, per un risarcimento finale di circa € 14.000 e condannando il Ministero al pagamento di tale somma e delle spese di lite. Il dato va rimarcato perché non è consueto poter annotare risarcimenti così significativi.

Di segno opposto, invece, le pronunce della Corte d'Appello di Catania, sez. I civ., sent. 24 giugno 2025, nn. 941 e 942, che hanno consolidato il riconoscimento della natura discriminatoria della riduzione delle ore di sostegno⁶, assu-

6 Diversa la fattispecie affrontata dalla Corte d'Appello di Campobasso, sent. 19 novembre 2025, n. 403, con la quale il giudice ha accolto l'appello del Ministero dell'Istruzione e riformato la decisione del Tribunale di Isernia che aveva riconosciuto il carattere discriminatorio dell'assegnazione di 18 ore di sostegno ad un'alunna con grave disabilità. Anche in questo

mendo però un **atteggiamento più rigoroso per quanto riguarda i profili risarcitori** della domanda. I giudici siciliani hanno affrontato due casi analoghi riguardanti alunni con disabilità grave ai quali erano state inizialmente assegnate soltanto 18 ore settimanali di sostegno, nonostante un precedente provvedimento cautelare avesse ordinato l'attribuzione del sostegno per l'intero orario curricolare (27/30 ore). I giudici hanno confermato il principio della vincolatività del PEI e delle ore di sostegno ivi previste, ribadendo nuovamente che tale condotta integra una discriminazione indiretta consistente nel «comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni». Tuttavia, pur confermando la natura discriminatoria della mancata tempestiva assegnazione del sostegno integrale, **la Corte ha escluso, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento del danno richiesto dai genitori**. Dall'istruttoria è infatti emerso che gli alunni **avevano continuato a frequentare la scuola solo per 18 ore settimanali anche dopo l'aumento delle ore di sostegno disposto dal giudice, per scelta dei genitori stessi**. Secondo la Corte, **il danno non patrimoniale non può essere considerato *in re ipsa*, ma deve essere concretamente provato, dimostrando il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto**. Poiché gli studenti non avevano in concreto usufruito delle ulteriori ore di sostegno successivamente riconosciute, la Corte ha ritenuto non dimostrato il danno derivante dal ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare e ha quindi rigettato le domande risarcitorie⁷.

Ulteriori conferme dell'orientamento favorevole alla piena tutela del diritto alle ore di sostegno degli alunni con disabilità emergono anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che ha progressivamente consolidato il principio secondo cui **il numero delle ore di sostegno deve essere determinato sulla base delle esigenze effettive dell'alunno e delle indicazioni formulate nel PEI e dal GLO, senza possibilità di riduzioni motivate da esigenze organizzative o di organico**.

caso, la Corte ha dapprima confermato il principio secondo cui, una volta approvato il PEI, l'amministrazione scolastica è obbligata a garantire il numero di ore di sostegno previsto, senza poterlo ridurre discrezionalmente, e che la mancata attuazione del PEI può integrare una discriminazione indiretta ai sensi della l. n. 67 del 2006. Tuttavia, nel caso concreto, i giudici hanno accertato che il PEI e il GLO avevano effettivamente previsto 18 ore di sostegno, corrispondenti a quelle poi richieste dal dirigente scolastico all'amministrazione. Non vi era quindi alcuna difformità tra il provvedimento adottato e quanto stabilito negli atti programmatici. Secondo la Corte, la domanda dei genitori mirava in realtà a contestare il contenuto del PEI stesso e la mancata previsione di un rapporto pieno "1:1", questione che riguarda la fase discrezionale precedente all'approvazione definitiva del PEI e che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Per tali ragioni, la Corte ha escluso sia l'illegittimità dell'operato della scuola sia la sussistenza di una condotta discriminatoria, rigettando la domanda proposta dai genitori e condannandoli al pagamento delle spese di lite.

7 Nello stesso senso, Trib. Milano, sez. I civ., sent. 27 giugno 2025, n. 5323.

Innanzitutto, il TAR Lazio, Latina, sez. II, con sent. 10 novembre 2025, n. 947, ha accolto il ricorso dei genitori di un minore con disabilità grave contro la decisione della scuola di assegnare solo 18 ore settimanali di sostegno invece delle 30 richieste dal GLO. Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica aveva giustificato tale riduzione sulla base di un criterio generale astratto e rigido, facendo applicazione di un criterio generale, astratto e rigidamente predefinito, fondato sull'assegnazione di una cattedra pari a 18 ore settimanali, secondo quanto previsto per la scuola secondaria di primo grado. Sulla base di tale impostazione, l'istituzione scolastica aveva collegato in modo automatico, e indistintamente per tutti gli alunni, il numero di ore di sostegno attribuibili alla sola tipologia di scuola frequentata e alla durata dell'orario di insegnamento frontale del personale docente. Tale determinazione risultava dunque **priva di qualsiasi riferimento alle specifiche condizioni individuali degli studenti interessati** e non era sorretta da una valutazione concreta dei rispettivi bisogni educativi. Il TAR ha ritenuto tale scelta non conforme alla normativa in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. In primo luogo, il giudice amministrativo ha ribadito che **il GLO è il solo organo tecnico competente a individuare il numero di ore di sostegno necessarie** per l'alunno con disabilità, sulla base della valutazione concreta delle sue condizioni personali e dei bisogni emersi durante l'analisi della situazione scolastica e funzionale dello studente **ed è solo ed esclusivamente sulla scorta di tale valutazione che il Dirigente scolastico deve formulare la richiesta delle ore di sostegno** ritenute indispensabili per garantire un'adeguata tutela del diritto all'inclusione e all'istruzione dell'alunno. Nelle parole del TAR «è necessario che il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno rechi un riferimento alle condizioni e ai bisogni dell'interessato e che quindi **risulti sufficientemente ancorato alla valutazione della situazione concreta**». Nel caso di specie, invece, il provvedimento di assegnazione presentava un «carattere totalmente generico, tautologico e stereotipato della motivazione fornita, del tutto disancorata da qualsivoglia considerazione attinente alla condizione e alle esigenze personali dell'interessato».

In senso analogo si è pronunciato il TAR Molise, sez. I, con sent. 21 marzo 2025, n. 87, con la quale il giudice ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità grave contro l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno da parte del GIT, a fronte delle 34 ore richieste dal GLO per coprire l'intero orario scolastico. Anche in questo caso, il Tribunale ha ritenuto illegittima la decisione dell'amministrazione perché fondata su criteri astratti e organizzativi, senza una reale valutazione delle esigenze concrete del minore. **Essendo il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità un diritto fondamentale, questo deve sempre prevalere sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica.** Il TAR ha inoltre evidenziato **la centralità del GLO** nella determinazione del fabbisogno di sostegno e ha censurato il GIT

per aver utilizzato motivazioni stereotipate e non collegate alla situazione individuale dell'alunno, annullando di conseguenza il provvedimento impugnato⁸.

In questa parte del contenzioso, occorre poi dare conto di un **filone della giurisprudenza del TAR Lombardia**, che ha sviluppato un orientamento particolarmente significativo in materia di diritto allo studio e inclusione scolastica degli alunni con disabilità, **prendendo posizione contro l'applicazione del peculiare e non meglio specificato criterio statistico di «un insegnante ogni due alunni con disabilità» per giustificare l'attribuzione di un numero inferiore di ore di sostegno rispetto a quelle proposte dal GLO**. Così, ad esempio, con decreto 8 settembre 2025, n. 910, il TAR Lombardia, Milano, sez. V., si è pronunciato sul ricorso cautelare dei genitori di un minore con disabilità grave, al quale l'Istituto scolastico aveva assegnato solo 9 ore settimanali di sostegno, nonostante il GLO avesse indicato la necessità di 18 ore. **I ricorrenti contestavano l'applicazione del sopracitato criterio meramente statistico («un docente ogni due alunni»)** da parte dell'amministrazione scolastica, ritenuto contrario alla normativa vigente e alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa; **denunciavano in particolare che l'amministrazione scolastica non avesse fatto applicazione dell'invece legittimo criterio delle «effettive esigenze rilevate»**⁹. Il TAR ha rilevato che il GLO aveva motivato la necessità di un monte ore superiore e, accogliendo l'istanza cautelare monocratica, ha ritenuto sussistente il requisito dell'estrema gravità e urgenza, poiché la riduzione delle ore di sostegno avrebbe rischiato di compromettere immediatamente il percorso educativo dell'alunno¹⁰.

Tuttavia, **non sempre il TAR ha concluso con l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica**. Ad esempio, con decreto 16 settembre 2025, n. 1049, la stessa sezione del TAR Lombardia ha rigettato il ricorso dei genitori di un bambino della **scuola dell'infanzia** cui erano state attribuite 12,5 ore di sostegno anziché le 25 indicate dal GLO. I ricorrenti contestavano anche in questo caso il criterio statistico utilizzato dall'amministrazione scolastica e chiedevano il riconoscimento del diritto del minore a un sostegno adeguato. Il TAR, nella persona del Presidente, non ha concesso la misura monocratica,

8 Con contenuto analogo si vedano TAR Molise, sez. I, sent. 30 ottobre 2025, n. 310 e sent. 24 dicembre 2025, n. 402.

9 Il decreto cautelare fa qui riferimento all'art. 2, comma 413, della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), che ha sostituito il criterio statistico con il criterio delle effettive esigenze rilevate, al fine di definire il numero di posti massimo degli insegnanti di sostegno per ciascun anno scolastico, consentendo il ricorso anche ad eventuali e opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni con disabilità.

10 Cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sez. V, decr. 12 settembre 2025, n. 1044; decr. 16 settembre 2025, n. 1051; decr. 4 ottobre 2025, n. 1103; decr. 7 ottobre 2025, n. 1115; decr. 10 ottobre 2025, n. 1131; decr. 10 ottobre 2025, n. 1134; decr. 4 novembre 2025, n. 1219; decr. 7 novembre 2025, n. 1225.

escludendo che, nel breve intervallo temporale intercorrente sino alla camera di consiglio – fissata per il mese successivo, al 14 ottobre 2025 e che poi ha portato all'accoglimento del ricorso (TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 3 novembre 2025, n. 3528) – potesse determinarsi un pregiudizio irreparabile per il minore¹¹.

In ogni caso, l'orientamento per cui le ore di sostegno devono essere attribuite tenendo in considerazione le esigenze del caso concreto debitamente valutate dal GLO, è stato poi ripreso e confermato dalle decisioni pronunciate nei giudizi definiti in sede collegiale.

In particolare, sempre il TAR Lombardia, Milano, sez. V, ha in più occasioni ribadito che **«nessuna disposizione di legge ha attribuito al dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale il potere di ridurre, tanto meno senza una motivazione, il numero di ore di sostegno individuate dal GLO»**¹², richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione. Le sentenze hanno **valorizzato il ruolo tecnico del GLO**, le cui indicazioni devono costituire il parametro fondamentale per la predisposizione del sostegno scolastico: nel caso deciso con sent. 30 ottobre 2025, n. 3480, ad esempio, il PEI motivava la necessità di 25 ore settimanali evidenziando che la bambina faceva ancora molta fatica a deambulare in modo corretto e che non parlava correttamente, circostanze che rappresentavano «una barriera per rapportarsi con gli altri». Analogamente, nella sent. 30 ottobre 2025, n. 3490, si evidenziava che il GLO aveva ritenuto necessario il maggior supporto al fine di «favorire interventi educativi-didattici atti a sostenere i bisogni del bambino, sia dal punto di vista didattico che relazionale». **Esigenze concrete degli alunni con disabilità che non possono essere sacrificate per ragioni organizzative o statistiche da parte dell'amministrazione scolastica.**

Infine, conviene soffermarsi su una pronuncia del TAR Calabria, sez. II, che ha chiarito un altro aspetto abbastanza rilevante. Con sent. 4 agosto 2025, n. 1350, il giudice calabrese ha accolto il ricorso dei genitori di un minore con disabilità contro il diniego dell'Ufficio scolastico regionale alla nomina di un insegnante di sostegno in deroga. L'amministrazione aveva negato il sostegno facendo leva sul fatto che il minore fosse riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 104 del 1992, quindi con disabilità non grave, oltre che sul ritardo nella presentazione della documentazione sanitaria. **Il Tribunale ha affermato che la natura non grave della disabilità non può costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare il sostegno scolastico. Anche gli alunni con disabilità lieve o media hanno diritto a un adeguato supporto educativo, in**

11 In questa stessa direzione cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. V, decr. 16 settembre 2025, n. 1059 e decr. 2 ottobre 2025, n. 1091.

12 Così TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 24 ottobre 2025, n. 3422, ma anche sent. 24 ottobre 2025, n. 3421; n. 3423; sent. 29 ottobre 2025, n. 3474; sent. 3 novembre 2025, n. 3520, n. 3528, n. 3529; sent. 12 novembre 2025, n. 3672; sent. 17 novembre 2025, n. 3705; sent. 28 novembre 2025, n. 3867; sent. 9 dicembre 2025, n. 4036.

funzione delle loro concrete necessità. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, con obbligo per l'amministrazione di riunire il GLO, predisporre il PEI e rivalutare la richiesta di sostegno¹³.

6.3. Il contenzioso seriale nei Tribunali campani

Un discorso a parte merita il significativo contenzioso proveniente dalla Campania, che rappresenta, come anticipato nell'introduzione al presente capitolo, più della metà delle pronunce censite nel corso del 2025 in tema di diritto allo studio.

Si tratta, per larga parte, **di controversie seriali aventi ad oggetto la riduzione delle ore di sostegno scolastico rispetto a quanto previsto nei PEI e nei verbali del GLO, nelle quali i giudici campani hanno sostanzialmente ribadito in modo uniforme i principi ormai consolidati nella giurisprudenza nazionale.**

In particolare, il Tribunale di Napoli, sez. X civ., con una serie di decreti del 9 gennaio 2025, ha accolto numerosi ricorsi cautelari proposti dai genitori di alunni con disabilità ai quali era stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello indicato nel PEI. In una delle controversie, relativa a una minore con disturbo dello spettro autistico, il giudice ha ordinato l'assegnazione di 29 ore settimanali di sostegno, a fronte delle sole 18 attribuite dall'amministrazione scolastica; in un'altra vicenda, sempre decisa con decreto del 9 gennaio 2025, il Tribunale ha disposto il ripristino delle 27 ore previste dal PEI, rispetto alle sole 9 effettivamente assegnate.

Il giudice partenopeo ha ribadito che, **una volta approvato il PEI, l'amministrazione scolastica perde ogni margine di discrezionalità nella determinazione delle ore di sostegno e che la loro riduzione integra una forma di discriminazione indiretta ai sensi della legge n. 67 del 2006, richiamando sul punto quanto sancito dal d.lgs. n. 66 del 2017 e dalla relativa consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione¹⁴.**

¹³ Cfr. anche TAR Calabria, sez. II, sent. 22 agosto 2025, n. 1423.

¹⁴ Nel medesimo solco si collocano anche le numerose ordinanze rese dal Tribunale di Napoli nel mese di dicembre 2025. Con ord. 12 dicembre 2025, R.G. n. 23241 del 2025, il Tribunale ha ordinato l'assegnazione di 30 ore settimanali di sostegno a favore di un alunno con disabilità cognitiva, a fronte delle sole 9 ore attribuite dalla scuola; con ord. 12 dicembre 2025, R.G. n. 23382 del 2025, ha riconosciuto il diritto di una studentessa con disabilità intellettiva alle 29 ore previste dal PEI, invece delle 18 assegnate; con ord. 12 dicembre 2025, R.G. n. 23529 del 2025, ha disposto il ripristino delle 32 ore di sostegno indicate nel PEI di una studentessa con disturbo dello spettro autistico, rispetto alle sole 18 concretamente garantite. Ancora, con ord. 11 dicembre 2025, R.G. n. 23761 del 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto nell'interesse di un minore con deficit cognitivo e disturbo oppositivo, disponendo l'attribuzione delle 40 ore di sostegno previste dal PEI, a fronte delle 22 assegnate; con ord. 11 dicembre 2025, R.G. n. 23763 del 2025, ha ordinato il riconoscimento di 24 ore di sostegno a

Sono tuttavia le pronunce dei **Tribunali Amministrativi Regionali** a far emergere il carattere “patologico” delle controversie sull’attribuzione delle ore di sostegno.

Si tratta di 389 pronunce che, compresi alcuni ricorsi in sede cautelare, partono sempre dal medesimo dato di fatto: l’attribuzione di un numero inferiore di ore di sostegno rispetto a quelle proposte dal GLO.

In alcuni casi, le istanze cautelari vengono accolte e viene ordinata l’assegnazione immediata delle ore di sostegno. In alternativa, i giudizi in camera di consiglio si concludono con l’annullamento dei provvedimenti di assegnazione e con la condanna a provvedere alla corretta predisposizione delle ore¹⁵.

Altre pronunce, invece, si concludono con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: perché nelle more del giudizio o subito dopo l’accoglimento del ricorso cautelare, le amministrazioni hanno provveduto, ovvero perché ormai l’anno scolastico di riferimento del PEI di cui si discute è terminato¹⁶.

In altre ipotesi ancora, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, talvolta però con il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale subito per ogni giorno di ritardo nell’attribuzione dell’insegnante di sostegno per il monte ore ritenuto adeguato¹⁷.

Particolarmente significativa, perché **rappresentativa della dimensione seriale e strutturale del contenzioso campano**, è soprattutto la già citata (cfr. *supra*, sub nota 3) TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 5 maggio 2025, n. 3613.

favore di un minore con deficit delle funzioni esecutive, invece delle 11 attribuite dalla scuola; infine, con ord. 18 dicembre 2025, R.G. n. 25330 del 2025, e ord. 11 dicembre 2025, R.G. n. 25496 del 2025, ha nuovamente qualificato come discriminatoria la riduzione delle ore di sostegno previste dal PEI, ordinando rispettivamente l’assegnazione di 30 ore in luogo delle 18 concesse.

- 15 Basti menzionare, tra le tante sent. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 29 gennaio 2025, n. 781; ord. 3 febbraio 2025, n. 255; ord. 4 febbraio 2025, n. 265; sent. 11 febbraio 2025, n. 1138; ord. 14 febbraio 2025, n. 332; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 17 aprile 2025, n. 719; TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 30 maggio 2025, n. 4151; sent. 7 luglio 2025, n. 5093; TAR Campania, Napoli, sez. II, decr. 20 ottobre 2025, n. 2465; TAR Campania, Napoli, sez. IV, ord. 29 ottobre 2025, n. 2634; TAR Campania, Napoli, sez. II, decr. 30 ottobre 2025, n. 2650, n. 2649; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 7 novembre 2025, n. 1815, n. 1817, 1818, 1819; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 10 novembre 2025, n. 7315, n. 7316; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 21 novembre 2025, n. 1913; TAR Campania, Napoli, sez. II, ord. 27 novembre 2025, n. 3003; ord. 5 dicembre 2025, n. 3154; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 22 dicembre 2025, n. 2191, n. 2206; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 dicembre 2025, n. 8520, n. 8527; n. 8521, n. 8528.
- 16 Cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 10 febbraio 2025, n. 1098; sent. 30 maggio 2025, n. 4150; sent. 1° luglio 2025, n. 4905; sent. 2 luglio 2025 n. 4997, n. 4999; sent. 5 luglio 2025, n. 5089, n. 5094, n. 5095; sent. 14 luglio 2025, n. 5279; sent. 24 luglio 2025, n. 5577; sent. 12 settembre 2025, n. 6163; sent. 29 settembre 2025, n. 6428; sent. 13 ottobre 2025, n. 6712.
- 17 Ad esempio, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 7 febbraio 2025, n. 991 e sent. 23 luglio 2025, n. 5530.

In tale vicenda, relativa a un minore con disabilità grave frequentante la scuola secondaria di primo grado, l'amministrazione aveva assegnato soltanto 18 ore di sostegno a fronte delle 28 ore settimanali di frequenza scolastica, nonostante il successivo verbale del GLO del 6 marzo 2025 avesse espressamente riconosciuto l'insufficienza delle ore attribuite, **arrivando addirittura a "suggerire" ai genitori di proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'incremento del sostegno**. Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il difetto di istruttoria e di motivazione tanto del PEI quanto del provvedimento di assegnazione delle ore, censurando in modo particolarmente netto la prassi amministrativa di assegnare il sostegno «secondo limiti astratti, privi di fondamento normativo, senza dare alcuna rilevanza alla situazione concreta dei minori disabili». **La sentenza evidenzia inoltre come tale *modus operandi* finisca per alimentare un contenzioso seriale, con un duplice effetto negativo: da un lato l'aggravio economico derivante dalle spese di giudizio e dalle condanne risarcitorie a carico dell'amministrazione; dall'altro il carattere discriminatorio del sistema, poiché soltanto le famiglie che dispongono delle risorse economiche necessarie riescono concretamente ad ottenere in giudizio il pieno riconoscimento delle ore di sostegno previste dal GLO**. Di particolare rilievo è anche la parte della decisione relativa al danno risarcibile. Il TAR ha infatti affermato che la mancata assegnazione delle ore di sostegno secondo il fabbisogno concreto dell'alunno costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare il danno da lesione del diritto all'inclusione scolastica, **liquidando in via equitativa euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione integrale del sostegno** e disponendo altresì **la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti** per le valutazioni di competenza.

Il quadro restituito dalla giurisprudenza campana del 2025 sembra dunque evidenziare non tanto una fisiologica conflittualità interpretativa in materia di inclusione scolastica, quanto piuttosto **l'esistenza di una prassi amministrativa sistematicamente orientata alla compressione delle misure di sostegno** individuate dal GLO, nonostante la ormai consolidata chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale.

La serialità delle controversie – spesso caratterizzate da fattispecie sovrapponibili e analoghe, da difese reiterative delle amministrazioni e da decisioni conformi dei giudici – mostra, infatti, come **il ricorso all'autorità giudiziaria sia divenuto, in concreto, uno strumento ordinario di accesso effettivo ai diritti scolastici degli alunni con disabilità**. Ne emerge un sistema nel quale **il riconoscimento pieno delle ore di sostegno continua ad essere subordinato, di fatto, alla capacità delle famiglie di attivare un contenzioso, con evidenti ricadute in termini di diseguaglianza sostanziale e di selezione economico-sociale nell'accesso alla tutela dei diritti fondamentali**.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza campana del 2025 assume un rilievo paradigmatico anche oltre il dato quantitativo. Le pronunce analizzate non si

limitano infatti a riaffermare il carattere vincolante del PEI o l'illegittimità dei tagli motivati da esigenze di bilancio, ma descrivono in più occasioni un vero e proprio fenomeno patologico di amministrazione del sostegno scolastico, **fondato sulla preventiva riduzione standardizzata delle ore e sulla conseguente necessità di adire i tribunali per la loro effettiva attribuzione.**

Non sorprende, allora, **che in alcune pronunce il TAR abbia ritenuto di trasmettere le decisioni alla Procura regionale della Corte dei conti**¹⁸, evidenziando come tale gestione seriale del contenzioso produca non solo effetti discriminatori nei confronti degli alunni con disabilità, ma anche **un danno erariale determinato dall'aggravio sistematico di costi pubblici derivante dalle spese processuali e dalle condanne risarcitorie.**

6.4. Sui ricorsi per mancata erogazione delle ore di assistenza all'autonomia e comunicazione

Un altro tema molto trattato nella giurisprudenza del 2025 che si è analizzata, sempre nell'ambito dell'attuazione del PEI e delle misure necessarie all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, è quello dell'**assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione**, generalmente identificata con la figura dell'**ASACOM**¹⁹. La figura, prevista dall'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e dall'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017, svolge un ruolo essenziale nei percorsi di inclusione scolastica, in particolare con riguardo agli alunni con disabilità sensoriali o con necessità di sostegno di tipo comunicativo e relazionale. Secondo quanto affermato anche dalla Corte Cost., con la sent. n. 127 del 2023, l'ASACOM si pone in una **dimensione intermedia tra il sistema scolastico e il sistema socioassistenziale e si distingue sia dal docente di sostegno, che appartiene al corpo docente, sia dal personale ausiliario.** Allo Stato la Corte assegna inoltre la competenza in ordine all'individuazione dei profili professionali e dei relativi titoli abilitanti riferibili a questa figura.

Proprio a seguito del crescente riconoscimento del ruolo svolto dall'ASACOM nei percorsi di inclusione scolastica, il 28 gennaio 2026 il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di modifica del d.lgs. n. 66 del 2017, volto a introdurre una disciplina nazionale uniforme dell'ASACOM, sino ad oggi demandata agli enti territoriali e caratterizzata da profonde disomogeneità regionali. Il provvedimento definisce per la prima volta l'ASACOM come operatore socio-educativo impegnato nelle attività di «mediazione, assistenza alla comunicazione e supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi», individuando i requisiti

18 TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 8 gennaio 2025, n. 189; sent. 8 gennaio 2025, n. 176; sent. 7 gennaio 2025, n. 142; sent. 31 marzo 2025, n. 2658; sent. 26 marzo 2025, n. 2527.

19 Ad oggi, comunque, sono varie le denominazioni adottate nei vari contesti regionali, es. *Assistente specialistico*; *AEC assistente educativo culturale*; *OEPAC operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione*; *Assistente Educativo*; *Educatore Scolastico*; *AES Assistente Educativo Scolastico*.

professionali necessari per lo svolgimento dell'attività. Un accordo in merito alla definizione uniforme delle funzioni, degli ambiti operativi e dei percorsi formativi dovrà essere esaminato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

L'intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un **contenzioso particolarmente intenso**. Nel corso del 2025 sono state registrate **oltre 100 pronunce relative alla mancata assegnazione o alla riduzione delle ore di assistenza specialistica, con particolare concentrazione nella Regione Sicilia**²⁰. Dall'analisi emerge un ormai sedimentato orientamento della giurisprudenza ordinaria che riconosce al **PEI, quale espressione della valutazione individualizzata elaborata dal GLO, natura vincolante anche rispetto alla determinazione delle ore di assistenza specialistica necessaria all'inclusione scolastica**. Secondo i principi affermati, le ore di assistenza indicate nel piano, di conseguenza, non possono essere unilateralmente ridotte dagli enti locali, qualificandosi come discriminatoria la condotta tesa alla loro compressione che sia motivata esclusivamente da esigenze finanziarie.

Tra le pronunce più significative si segnala il decreto del Trib. Marsala, 2 aprile 2025, R.G. n. 216-1 del 2025, che ha ordinato al Comune di Campobello di Mazara di garantire le 15 ore settimanali di assistenza ASACOM previste dal PEI. Il Comune ne aveva negato l'erogazione sostenendo che il minore non si trovasse in una condizione di disabilità certificata ex art. 3, comma 3, l. 104 del 1992, basando la propria decisione esclusivamente sul verbale di accertamento della disabilità rilasciato dall'INPS. Il giudice ha respinto questa impostazione, chiarendo che ai fini dell'assistenza specialistica «nessuna disposizione normativa (...) prevede e/o impone che il riconoscimento della disabilità ai fini scolastici debba essere attestato dalla Commissione Medica Inps». Secondo quanto affermato dal Tribunale, il riconoscimento del diritto all'assistenza troverebbe pertanto fondamento nella certificazione sanitaria dell'ASP e nella valutazione fatta dal GLO. Avendo prodotto l'effetto di mettere il minore con disabilità «in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni», il Tribunale ha inoltre qualificato il comportamento omissivo dell'amministrazione come condotta indirettamente discriminatoria²¹.

20 Si osserva, inoltre, come il contenzioso in materia si sviluppi prevalentemente in sede cautelare, con procedimento ex art. 700 c.p.c. *Ex multis*, Trib. Agrigento, sez. lav., ord. 8 gennaio 2025, R.G. n. 3738 del 2024; Trib. Agrigento, sez. lav., ord. 16 gennaio 2025, R.G. n. 3942 del 2024; Trib. Gela, sez. civ., ord. 6 febbraio 2025, R.G. 992 del 2024; Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 4 marzo 2025, R.G. n. 277 del 2025; Trib. Ragusa, sez. civ., ord. 4 marzo 2025, R.G. n. 2804 del 2024; Trib. Catania, sez. I civ., ord. 18 marzo 2025, R.G. n. 11562 del 2024; Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 29 marzo 2025, R.G. n. 452-1 del 2025; Trib. Marsala, decreto 11 aprile 2025, R.G. n. 302 del 2025; Trib. Marsala, sez. civ., sent. 30 aprile 2025, n. 235; Corte di Appello di Palermo, sez. civ., sent. 19 novembre 2025, n. 1483; Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 27 novembre 2025, R.G. n. 2290 del 2025; Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 22 dicembre 2025, R.G. n. 2466 del 2025.

21 In senso conforme, tra le tante, Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 8 gennaio 2025, R.G. n. 2535 del 2024; Trib. Agrigento, sez. lav., ord. 9 gennaio 2025, R.G. n. 3753 del 2024; Trib. Ragusa, sez. civ., ord. 10 gennaio 2025, R.G. n. 2803 del del 2024; Trib. Catania, I sez. civ., ord. 3

Analogamente, Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 4 marzo 2025, R.G. n. 277 del 2025, ha qualificato come **discriminazione indiretta la riduzione delle ore di assistenza specialistica operata dall'amministrazione che l'aveva motivata con la necessità di salvaguardare le proprie esigenze di bilancio**. È interessante notare come in questa decisione il giudice prenda espressamente le distanze dall'orientamento espresso dal Cons. di Stato, sez. III, sent. 12 agosto 2024, n. 7089, che aveva affermato il principio secondo cui la riduzione delle ore potrebbe ritenersi legittima in presenza di inadeguate coperture finanziarie, sul presupposto della natura non vincolante del PEI²². Il giudizio si conforma, invece, all'orientamento espresso in Cons. di Stato, sez. VI, sent. 3 maggio 2017, n. 2023, secondo cui il *nomen iuris* di “proposte”, utilizzato dal legislatore riferito alle indicazioni contenute nel PEI, non implicherebbe l'assenza di efficacia vincolante. Il riferimento alle “proposte” va infatti inteso nel senso che esse costituiscono atti interni al procedimento, formulati in una fase nella quale «non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno», senza che ciò attribuisca ad amministrazioni diverse dal GLO un potere riduttivo di merito sulle ore individuate. Richiamando, infine, la sent. della Corte costituzionale n. 275 del 2016, il giudice ribadisce la prevalenza dei diritti fondamentali degli alunni con disabilità sugli equilibri finanziari degli enti locali.

Lo stesso orientamento emerge anche da Trib. di Catania, sez. civ., ord. 3 gennaio 2025, R.G. n. 11561 del 2024, nella quale il Comune, nel giustificare la riduzione delle ore di assistenza specialistica aveva richiamato il principio dell'accomodamento ragionevole per sostenere l'argomentazione secondo cui l'erogazione integrale delle ore avrebbe imposto all'amministrazione «un onere sproporzionato o eccessivo», in termini di sostenibilità finanziaria. Il giudice ha chiarito, in tale occasione, **che il ricorso all'accomodamento ragionevole non può tradursi in una compressione generalizzata dei diritti degli alunni con disabilità, né può essere utilizzato per legittimare riduzioni automatiche delle ore di assistenza fondate esclusivamente su esigenze finanziarie**. In particolare, il Tribunale ha affermato che «non può considerarsi “ragionevole” un accomodamento - che si configuri in termini di condotta - “discriminatoria” in quanto “ghettizzante”, soprattutto laddove il taglio delle ore venga operato indistintamente nei confronti di tutti gli alunni con disabilità, senza alcuna valutazione individualizzata delle loro specifiche esigenze. Ritenuta, ancora una volta, discriminatoria la condotta del Comune, il giudice ha inoltre disposto, accanto all'ordine di immediata erogazione delle ore mancanti, una **penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento**.

febbraio 2025, R.G. n. 13020 del 2024; Trib. Campobasso, sez. civ., ord. 25 febbraio 2025, R.G. n. 36 del 2025; Trib. Nola, sez. I civ., ord. 24 marzo 2025, R.G. n. 566 del 2025; Trib. Milano, sez. I civ., ord. 24 marzo 2025, R.G. n. 5813 del 2025.

22 Analogamente, anche Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 8 gennaio 2025, R.G. n. 3738 del 2024; Trib. Agrigento, sez. lav., ord. 16 gennaio 2025, R.G. n. 3942 del 2024; Trib. Agrigento, sez. civ., ord. 20 marzo 2025, R.G. n. 513 del 2025.

Si richiamano poi, per la loro specifica rilevanza, alcune pronunce che, nell'ambito dell'erogazione delle ore di assistenza, hanno riguardato nello specifico **l'assistenza alla comunicazione per la LIS**, fondamentale al fine della fruizione della normale attività scolastica degli alunni con disabilità uditiva.

Si richiama, ad es. Trib. di Bari, sez. I civ., ord. 3 gennaio 2025, R.G. n. 9074 del 2024 con cui l'amministrazione aveva ridotto a 12 ore settimanali le ore di assistenza specializzata in LIS per un minore con disabilità, a fronte delle 32 ore previste dal PEI. Il Tribunale ha anzitutto richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, una volta approvato il piano educativo individualizzato, «l'amministrazione [è obbligata] a garantire il supporto per il numero di ore programmato». Nel ricostruire il fondamento normativo del diritto all'assistenza specialistica, il Tribunale richiama l'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone agli Stati di garantire «efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzano il progresso scolastico e la socializzazione conformemente all'obiettivo della piena integrazione». Muovendo da tale premessa, il giudice evidenzia come **la presenza dell'assistente alla comunicazione LIS costituisca una misura senza la quale lo studente «non può partecipare in modo effettivo alle attività della classe»: misura indispensabile, dunque, per rendere effettivo il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità uditiva**. Il Tribunale sottolinea infatti come il riconoscimento di un numero di ore «sensibilmente inferiore a quello indicato nel PEI comporta una contrazione dei diritti fondamentali del minore, quali quelli allo studio e allo sviluppo della personalità».

La particolare inderogabilità dell'assistenza specialistica in LIS è stata ribadita anche dal Cons. di Stato, sez. VII, sent. 12 giugno 2025, n. 5094, pronunciata in una controversia relativa alla riduzione delle ore di assistenza alla comunicazione LIS previste nei PEI di due studenti con disabilità uditiva. In particolare, a fronte delle 27 ore settimanali indicate dal GLO e recepite nei rispettivi PEI, il Comune aveva disposto l'assegnazione di sole 10 ore settimanali, giustificandone, ancora una volta, la riduzione sulla base della necessità di contemperare le esigenze assistenziali con i vincoli di bilancio e con la disponibilità complessiva delle risorse destinate al servizio.

La pronuncia evidenzia come, **nel caso degli studenti con disabilità uditiva, l'assistenza alla comunicazione, lungi dal rappresentare un mero supporto integrativo, costituisca il presupposto stesso per la partecipazione all'attività didattica**. Il Collegio sottolinea infatti che, in assenza dell'assistente specializzato in LIS, «la presenza a scuola dei minori sarebbe stata del tutto inutile non potendo costoro né partecipare alla lezione, né tanto meno socializzare con i compagni di classe e/o di scuola»²³.

Muovendo da questa premessa, **la decisione sembra distinguere la posizione degli alunni con disabilità uditiva rispetto a quella di altri alunni**

²³ In senso analogo anche Cons. di Stato, sez. VII, sent. 9 luglio 2025, n. 5965.

per i quali una riduzione del numero di ore di sostegno potrebbe incidere meno significativamente sul grado di fruizione del percorso scolastico. Nel primo caso, infatti, la mancanza dell'interprete in LIS **comprometterebbe ogni possibilità di «accesso ai contenuti didattici**, oltre che alla socializzazione - pregiudicando irreparabilmente - le possibilità di apprendimento degli studenti». Di particolare interesse è anche il passaggio in cui il Collegio **esclude che il principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali possa tradursi in una compressione dei diritti fondamentali degli alunni con disabilità.** La decisione chiarisce infatti il principio secondo cui il diritto all'assistenza al momento dell'erogazione del servizio di istruzione «giammai può essere subordinato alla disponibilità finanziaria dell'ente tenuto ad erogarlo, tutte le volte in cui questa subordinazione si risolve in un totale azzeramento delle sue possibilità di fruizione»²⁴.

Nel complesso, dunque può dirsi tracciato dalla giurisprudenza un orientamento sempre più incline a riconoscere l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione quale componente strutturale del progetto inclusivo delineato nel PEI, imprescindibile per garantire agli alunni con disabilità l'effettivo accesso ai contenuti didattici, alla comunicazione e alla partecipazione alla vita scolastica.

6.5. Sulle controversie relative al trasporto scolastico

Si rinvengono, poi, alcune pronunce relative al tema del servizio di trasporto scolastico. Anche relativamente a questo filone emerge con chiarezza la tendenza dei giudici a ricondurre **il trasporto scolastico nell'alveo delle prestazioni indispensabili ai fini della concreta fruizione del percorso educativo**, soprattutto nei casi in cui l'assenza del servizio determini l'impossibilità stessa della frequenza scolastica.

La giurisprudenza affronta, in particolare, due profili principali: i) il tema della titolarità e della ripartizione degli obblighi finanziari tra enti territoriali; ii) la tutela antidiscriminatoria dello studente con disabilità in caso di mancata attivazione del servizio.

Sotto il primo profilo si collocano le pronunce della Corte di Appello di Brescia, sez. I civ., sent. 24 marzo 2025, n. 283 e Corte di Appello di Brescia, sez. I civ., sent. 22 maggio 2025, n. 526, entrambe relative a controversie promosse da Comuni contro Regione Lombardia per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il trasporto e l'assistenza scolastica di studenti con disabilità. In entrambi i giudizi, la Regione aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, a seguito del riassetto delle competenze amministrative, gli oneri economici dovessero gravare sulle Province. La Corte, tuttavia, ha valorizzato il carattere essenziale del servizio, richiamando il principio secondo

²⁴ In senso conforme, Trib. Latina, sez. II civ., ord. 30 settembre 2025, R.G. n. 3588 del 2025.

cui l'assistenza e il trasporto scolastico costituiscono prestazioni strettamente connesse al diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Muovendo da tali premesse, **le decisioni hanno dunque ribadito che i Comuni, avendo garantito in concreto i servizi necessari agli studenti con disabilità, avevano diritto al rimborso delle somme anticipate da parte della Regione, non potendo il conflitto interpretativo tra Regione e Province incidere sulla continuità delle prestazioni assistenziali.**

Nell'alveo della giurisprudenza che affronta il profilo della mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico quale forma di **discriminazione indiretta** ai danni dello studente con disabilità, si colloca, Trib. di Termini Imerese, sez. civ., ord. 27 marzo 2025, R.G. n. 448-1 del 2025. La controversia trae origine dal caso di un minore con disturbo dello spettro autistico ed epilessia, cui era stato negato il trasporto scolastico sul presupposto della necessità di un operatore sanitario a bordo del mezzo. **L'amministrazione resistente riteneva infatti che le possibili crisi epilettiche durante il tragitto imponessero la presenza di personale specializzato in grado di intervenire tempestivamente.** Il Tribunale ha tuttavia escluso che la condizione epilettica potesse giustificare la mancata attivazione del servizio. Dalla documentazione prodotta, e in particolare da una nota dell'ASP di Palermo del 7 febbraio 2025, emergeva infatti che, in caso di crisi, fosse sufficiente adottare misure standardizzate (il posizionamento del minore in posizione laterale di sicurezza, l'attivazione del 118 e, solo in caso di protrazione dell'episodio oltre pochi minuti, la somministrazione di un farmaco oromucosale già in dotazione al minore) analoghe a quelle già praticate in ambito scolastico da personale docente previamente formato. Il giudice ha valorizzato proprio questa circostanza, osservando come **le modalità di gestione delle crisi non richiedessero manovre invasive o competenze mediche specialistiche, sicché non vi era ragione per cui istruzioni analoghe non potessero essere impartite anche al personale di accompagnamento del servizio di trasporto.** In alternativa, sarebbe stato comunque onere dell'ente individuare le soluzioni organizzative idonee, senza trasferire sulla famiglia le conseguenze della mancata predisposizione del servizio.

La decisione qualifica quindi la **condotta dell'amministrazione come discriminazione indiretta, rilevando che la gestione della patologia epilettica era stata impropriamente assunta quale ostacolo all'accesso al diritto allo studio, anziché quale esigenza da fronteggiare** mediante accomodamenti ragionevoli. Il Tribunale ha pertanto ordinato l'immediata attivazione del servizio, valorizzando altresì il *periculum* derivante dall'irregolare frequenza scolastica del minore.

Nella medesima direzione si pone Trib. di Termini Imerese, sent. 3 ottobre 2025, n. 1319, che prende le mosse dalla domanda proposta dal genitore di una studentessa con disabilità ai sensi della l. n. 67 del 2006, volta ad accertare «la natura discriminatoria della condotta consistente nella **mancata attivazione**

del servizio di trasporto scolastico» e il conseguente pregiudizio derivante dall'impossibilità di frequentare regolarmente la scuola²⁵.

Sebbene il servizio fosse stato successivamente attivato in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa ex art. 700 c.p.c., il Tribunale ha riconosciuto **il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore per il periodo di mancata frequenza scolastica**²⁶. La decisione ribadisce espressamente che l'omessa predisposizione del trasporto scolastico integra una forma **di discriminazione indiretta** ai danni degli studenti con disabilità, in quanto impedisce concretamente l'accesso al percorso educativo. Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato, in particolare, come la condotta inerte dell'amministrazione abbia prodotto «un pregiudizio in capo al minore, consistente proprio nella impossibilità di frequentare la scuola», con conseguenze «sia sul piano formativo ed educativo che su quello della socializzazione».

Particolarmente significativa appare infine Trib. di Torino, sez. IV civ., sent. 8 ottobre 2025, n. 4341, che trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dai familiari di un **minore con disabilità deceduto durante il servizio di trasporto scolastico**. La sentenza ricostruisce un quadro clinico estremamente compromesso, caratterizzato da tetraparesi spastica distonica, gravi difficoltà respiratorie e un importante disturbo della deglutizione. Il decesso è stato ricondotto, in particolare, a un episodio di asfissia.

La decisione affronta dunque nel **dettaglio il tema della responsabilità degli enti pubblici e dei soggetti affidatari del servizio, soffermandosi sugli obblighi di protezione e sicurezza gravanti sull'amministrazione e sui gestori incaricati**.

Viene sottolineato che il personale incaricato era tenuto a svolgere, oltre alle mere funzioni di accompagnamento logistico, specifici e importanti compiti di vigilanza, assistenza e protezione dell'utente durante tutto il tragitto. Nello specifico, infatti, il capitolato prevedeva l'obbligo di «custodire, assistere ed intrattenere gli utenti durante il viaggio», **imponendo che il personale di accompagnamento fosse sempre posizionato tra gli utenti trasportati, in modo da poter intervenire nel caso di necessità**. Era inoltre previsto l'obbligo di verificare che gli utenti fossero posizionati ed assicurati in modo adeguato alle proprie carrozzine e di richiedere l'immediato fermo del veicolo in presenza di potenziali rischi per gli stessi e/o di malori. Nonostante il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale tra le modalità di trasporto e il decesso del minore²⁷, la decisione evidenzia, infine, come il **trasporto scolasti-**

25 Il giudice sottolinea infatti come, dopo l'attivazione tardiva del servizio, le assenze della studentessa si fossero drasticamente ridotte.

26 In particolare, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale in € 3.000,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

27 Il Tribunale ha ritenuto che l'asfissia fosse «più verosimilmente ascrivibile al grave disturbo della deglutizione di cui il piccolo era affetto, patologia che gli avrebbe impedito di espellere o

co degli alunni con disabilità sia da considerarsi un servizio essenziale e richiedente specifiche garanzie organizzative e assistenziali, soprattutto adeguate alla particolare vulnerabilità degli utenti coinvolti.

6.6. Altre questioni (accesso al pre-scuola; il rilievo del PEI nei provvedimenti di non ammissione alla classe successiva; il diritto allo studio universitario; il riconoscimento dei titoli esteri per il sostegno)

Ulteriori pronunce affrontano temi diversi ma ugualmente rilevanti nell'ambito dell'inclusione scolastica e universitaria delle persone con disabilità.

Un profilo importante attiene, anzitutto, **all'accesso ai servizi integrativi scolastici** da parte degli alunni con patologie croniche o necessità terapeutiche specifiche. In tale prospettiva si colloca la sent. del TAR Toscana, 14 aprile 2025, n. 694, relativa **all'esclusione di un minore con epilessia notturna dal servizio comunale di pre e post scuola** del Comune di Ponsacco. Nel caso di specie, i genitori avevano dichiarato, già in sede di domanda, la patologia del figlio e la presenza di un farmaco salvavita, precisando tuttavia che non si era mai resa necessaria la sua somministrazione. Il piano terapeutico allegato chiariva inoltre che la somministrazione del farmaco non richiedeva una formazione specifica da parte dell'Azienda USL nei confronti del personale scolastico individuato per la somministrazione. Nonostante ciò, il Comune aveva respinto l'istanza, sostenendo genericamente che «il servizio non ... (fosse) strutturato in modo da assicurare una corretta somministrazione di farmaci salvavita per la patologia segnalata» e richiamando altresì l'opposizione manifestata dai volontari incaricati del servizio. Il TAR ha anzitutto rilevato come né il regolamento comunale né il bando disciplinante il servizio prevedessero l'epilessia o la necessità di somministrazione di farmaci salvavita quali cause ostative all'accesso. Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha valorizzato poi la posizione di garanzia gravante sui **volontari affidatari del servizio, osservando che essi «assumono una posizione di garanzia nei confronti dei minori affidati»**, estesa anche agli obblighi di tutela dell'incolumità fisica degli utenti. In tale prospettiva, il TAR ha affermato espressamente che **«tra tali obblighi finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità fisica dei minori non può non essere inserito anche l'obbligo di eventualmente somministrare un farmaco salvavita»**, tutte le volte in cui, come nel caso concreto, **«non risulti necessaria una formazione specifica e tale somministrazione sia 'alla portata' anche di chi non sia in possesso di formazione specifica»**. Muovendo

deglutire saliva e catarro» e ha escluso che l'evento mortale potesse essere ricondotto, secondo il criterio del "più probabile che non", alle modalità del trasporto scolastico.

da tali premesse, il TAR ha concluso che la dichiarazione resa dalla famiglia circa l'eventuale necessità di somministrazione del farmaco aveva un carattere meramente organizzativo, essendo finalizzata alla predisposizione delle misure necessarie alla gestione del servizio, «e non assumendo per nulla quel valore di requisito (implicito) di ammissione al servizio prospettato dall'Amministrazione comunale». **L'esclusione del minore dal servizio di pre e post scuola, fondata unicamente sulla diagnosi di epilessia e sulla mera eventualità di utilizzo del farmaco salvavita, è stata pertanto ritenuta illegittima.**

Si segnalano, poi, alcune pronunce relative al tema dell'**ammissione alla classe successiva**. Si richiama, in particolare, la decisione del Cons. di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., sent. del 10 marzo 2025, n. 174, relativa all'ammissione alla classe successiva di un alunno con disabilità nella scuola primaria. **Il giudice amministrativo ha escluso che la tardiva approvazione del PEI potesse determinare l'illegittimità della valutazione finale**, chiarendo anche la non perentorietà del termine previsto per la sua adozione. Il Collegio precisa inoltre che il PEI deve essere senza dubbio tenuto in considerazione nella valutazione dell'alunno con disabilità, ma **senza che esso arrivi a costituire parametro esclusivo del giudizio finale**. L'ammissione all'anno successivo avviene infatti «tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato», senza che ciò determini una relazione di «stretta condizionalità» tra adozione del PEI e giudizio di ammissione.

Su linea analoga, anche l'ord. del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4006 del 6 novembre 2025, relativa alla non ammissione alla classe successiva di uno studente con disabilità frequentante un liceo musicale. La pronuncia ha richiamato, nello specifico, il rapporto tra inclusione scolastica, predisposizione del PEI e raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, confermando il rigetto della domanda cautelare proposta dai genitori avverso il provvedimento di non ammissione. Il Collegio ha affermato che «l'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione **non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente**». In questa prospettiva, viene anzitutto sottolineato come **le misure inclusive non eliminino la necessità di una valutazione effettiva del percorso formativo dell'alunno**. Con specifico riferimento al PEI, la decisione ha poi escluso che le irregolarità dedotte dai ricorrenti fossero idonee, almeno in sede cautelare, a inficiare la legittimità della bocciatura. A tal proposito, la pronuncia ha dichiarato che le «denunciate incompletezze del Piano risultavano riferite ad aspetti meramente formali», mentre non appariva sufficientemente dimostrato che l'intempestiva adozione del PEI, ovvero la sua inadeguatezza e la mancata attuazione avessero contribuito, nel caso di specie, al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. Il Consiglio di Stato ha invece valorizzato il comportamento dell'istituzione scolastica, rilevando che essa si era prontamente attivata per

garantire allo studente un contesto di apprendimento adeguato. Il Collegio ha così ribadito come **«d'interesse dell'alunno non consista nell'avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell'individuazione del percorso formativo più adeguato**, anche nei tempi, per garantire l'apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate».

Un ulteriore ambito di tutela emerge nelle pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia (decreto presidenziale n. 79 del 17 settembre 2025 e successiva ord. collegiale n. 86 del 10 ottobre 2025), entrambe rese nell'ambito del medesimo giudizio promosso da una studentessa con disabilità nei confronti dell'Università degli Studi di Trieste in relazione ad una richiesta di **trasferimento universitario** per motivi di salute²⁸. Con il primo provvedimento, adottato in sede monocratica, il TAR ha valorizzato in modo significativo la condizione sanitaria della ricorrente, rilevando come il ritardo dell'amministrazione nell'adozione di un provvedimento definitivo rischiasse di «procurarle un pregiudizio incidente in modo irreparabile sulla sua salute». Muovendo da tale presupposto, **la decisione intimava all'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza** mediante un provvedimento formale e motivato, con verifica, in subordine, della possibilità di ammettere la ricorrente a seguire le lezioni da remoto. **Preso atto del rifiuto da parte dell'Università di Trieste, la studentessa proponeva dunque nuovamente ricorso al TAR**. Con il secondo provvedimento il Collegio richiamava il parere ministeriale che aveva invitato gli Atenei coinvolti a valutare «la conclusione di un accordo interuniversitario per superiori ragioni umanitarie», volto a consentire alla studentessa di frequentare le lezioni presso l'Università di Trieste e sostenere gli esami presso l'Università di Messina. Il TAR ha affermato come tale soluzione avrebbe potuto «soddisfare le esigenze della studentessa, correlate alla presenza di gravi motivi, senza alterare il contingente proprio dei singoli Atenei». Prendendo inoltre atto dell'ulteriore assenza di un provvedimento conclusivo formalizzato dalle amministrazioni universitarie, **il TAR ha ordinato nuovamente agli Atenei di pronunciarsi sulla possibilità di consentire alla ricorrente sia la frequenza delle lezioni, anche da remoto, sia lo svolgimento delle verifiche e dell'esame finale «con modalità derogatorie rispetto alla regola generale»**. Emblematica è, infine, la circostanza che la vicenda abbia determinato **l'intervento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Con provvedimento del 4 novembre 2025, il Presidente del Garante, richiamando l'art. 5-*bis* della l. 104 del 1992 in materia di accomodamento ragionevole, ha evidenziato la necessità di individuare una soluzione «adeguata, proporzionata, pertinente e appropriata rispetto

28 In particolare, la studentessa, iscritta al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Messina, chiedeva il trasferimento all'Università di Trieste in ragione della propria condizione di disabilità e della necessità di proseguire il percorso universitario in un contesto maggiormente compatibile con le proprie esigenze di salute, essendo residente e in cura presso una struttura specializzata situata nel territorio triestino.

alle documentate condizioni di salute della segnalante». Il provvedimento ha ribadito che l'accomodamento ragionevole comprende «le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato». Alla luce delle condizioni concrete della studentessa, **il Garante ha quindi ritenuto che il trasferimento richiesto potesse costituire un accomodamento ragionevole adeguato e proporzionato, funzionale proprio alla continuità e all'effettività del percorso universitario.**

Infine, si rilevano due decisioni concernenti il tema del **riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno**, in particolare con riferimento ai titoli conseguiti in Romania. Sul punto, il TAR Lazio, sez. IV-*bis*, sent. 27 ottobre 2025, n. 18665, ha confermato la legittimità della disciplina che consente l'inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei docenti in possesso di titoli esteri non ancora riconosciuti, senza però attribuire loro il diritto alla stipula del contratto di lavoro. Il Tribunale ha chiarito **che il mero conseguimento del titolo all'estero non è sufficiente a produrre effetti nell'ordinamento italiano, essendo necessario il completamento del procedimento amministrativo di riconoscimento e, ove previsto, il superamento delle misure compensative.** In senso analogo si è espresso anche il Cons. di Stato, sez. VII, sent. n. 8392 del 29 ottobre 2025, che ha ritenuto **legittimo il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania**, evidenziando come il riconoscimento debba necessariamente subordinarsi ad una valutazione sostanziale di equivalenza tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento italiano.